

IL PLURALISMO ERMENEUTICO NELL'ORDINAMENTO COMPLESSO¹

Sommario: 1. Premessa.- 2. Principi e canoni ermeneutici nella interpretazione delle fonti del diritto dell'Unione Europea. 3. Principi e canoni ermeneutici nella interpretazione del diritto nazionale armonizzato. – 4. L'interpretazione conforme nelle sentenze della Corte di giustizia. 5. L'influenza dell'interpretazione conforme sui criteri ermeneutici nazionali. In particolare sull'interpretazione letterale e sistematica. 6. L'interpretazione conforme tra Costituzione e ordinamento UE. – 7. Il diritto nazionale puro. Verso una ermeneutica dialogica.

1. Premessa.

"La sovranità statale si diluisce", scrive Cassese², "I poteri pubblici si riarticolano in forme pluralistiche e policentriche (...). Questo pluralismo ha bisogno di un ordine: occorre riempire i vuoti tra i diversi sistemi (...) indurli a cooperare; stabilire gerarchie di valori e principi".

In questo contesto, l'attività interpretativa assume un ruolo determinante.

La creazione di un ordinamento in "rete" rende necessario la creazione di passerelle che colleghino ordini nazionali e sopranazionali³ attraverso un "metodo discorsivo"⁴ che superi la tendenziale insufficienza degli strumenti ermeneutici tradizionali e, in particolare, l'inidoneità del criterio gerarchico con riferimento ai rapporti tra ordinamento interno e ordinamenti sovranazionali.

Il giurista del XXI secolo, in questa situazione, deve fare i conti con scenari, in parte, inediti: un rapporto tra ordinamenti autonomi ma integrati; una disarticolazione del sistema delle fonti; l'affermazione, quale regola ermeneutica fondamentale, della c.d. interpretazione conforme⁵.

Il processo di integrazione europea, infatti, ha dato vita "ad un sistema di governo multi-dimensionale atipico, che non può essere considerato né come una nuova struttura sovranazionale, né come

¹ Il testo riprende, con l'aggiunta delle note, la relazione svolta a Lucca-Convento di San Cerbone, il 5-6 ottobre 2013, nell'ambito del Convegno su "L'interpretazione del diritto del lavoro fra ermeneutica giuridica e pluralismo culturale. Giudici e avvocati nel processo". Convegno dedicato a Giuseppe Pera dai suoi allievi.

² CASSESE, *I Tribunali* di Babele, Roma, 2009, 3.

³ Sul tema si veda FOGLIA - COSIO (a cura di), *Il diritto del lavoro nell'Unione Europea*, Milano, 2011.

⁴ HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Milano, 1996, 143-157.

⁵ Sul tema si veda PICCONI, L'interpretazione conforme nell'ordinamento integrato, in *Il Diritto europeo nel dialogo delle Corti*, (a cura di COSIO e FOGLIA), Milano, 2013, pag. 277 e seg..

una semplice associazione tra Stati⁶" in cui si intravede "un passo decisivo sulla via di una società mondiale retta da una Costituzione⁷".

Una sorta di "ermafrodito" (per usare le parole di GIULIANO AMATO): per metà un soggetto con attribuzioni analoghe e simili a quelle statali, per l'altra metà riconducibile al diritto internazionale ed alla cooperazione intergovernativa tra stati sovrani.

"Un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale", come afferma la Corte di giustizia nella famosa Van Gend en Loos⁸ "a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato, sia pure in settori limitati, ai loro poteri ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini. Il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emanate dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi".

In questo contesto, il rapporto tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale non si regge su vincoli di gerarchia, ma su criteri di competenza.

Il diritto dell'Unione europea, in particolare, non prevale sul diritto nazionale, *"ma semplicemente occupa degli spazi giuridici che quel diritto nazionale ha lasciato vuoti. Si instaura, in altri termini, non un rapporto di gerarchia, ma un rapporto di competenza tra vari ordinamenti⁹".*

Con il superamento dell'Europa dei mercati ed il passaggio all'Europa dei diritti¹⁰, l'allargamento della stessa a ventotto Paesi ed il complesso dialogo tra le Corti dei diversi paesi si richiede al giurista-interprete di andare oltre l'interpretazione conforme alla Costituzione, diventando imprescindibile l'interpretazione conforme al diritto sovranazionale.

Un compito estremamente gravoso che impone, per una corretta impostazione, una triplice distinzione *"a seconda che l'interpretazione abbia ad oggetto i testi normativi comunitari (oggi dell'Unione Europea), oppure il diritto interno di*

⁶ Cfr. JOERGES, Il ruolo interpretativo della Corte di giustizia e la sua interazione con le corti nazionali nel processo di europeizzazione del diritto privato, in Riv. Critica del diritto privato, n. 2 del 2000, pag. 275 e seg..

⁷ Cfr. HABERMAS, Questa Europa è in crisi, Roma-Bari, 2011, pag. 34.

⁸ C. giust CE 5 febbraio 1963, C-26/62.

⁹ Cfr. MADDALENA, I percorsi logici per l'interpretazione del diritto nei giudizi davanti la Corte costituzionale, relazione tenuta alla XV Conferenza delle Corti costituzionali europee "la giustizia costituzionale: funzioni e rapporti con le altre pubbliche autorità, Bucharest, 23-25 maggio 2011, in www.cortecostituzionale.it. Sul tema di veda SILVESTRI, Fonti interne e principi fondamentali, in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, 2011, vol. IV, pag. 3412.

¹⁰ GIUBBONI, Diritti sociali e mercato, ?

derivazione comunitaria, oppure ancora il diritto interno c.d. puro, ossia di esclusiva formazione nazionale".

2. Principi e canoni ermeneutici nella interpretazione delle fonti del diritto dell'Unione Europea.

In questo contesto, i principi portanti sono due: quello dell'interpretazione conforme e quello dell'interpretazione autonoma (rispetto ai sistemi nazionali) dei testi dell'ordinamento dell'Unione Europea.

Il primo principio (interpretazione conforme) può essere declinato in due accezioni:

- Nella prima *"viene tematizzata (...) l'esigenza che le prescrizioni comunitarie abbiano la stessa portata e la stessa efficacia in ciascun sistema nazionale"*;
- Nella seconda *"il principio della interpretazione conforme va piuttosto definito come interpretazione conforme al contenuto dei testi che formano la base giuridica del documento normativo"*¹¹.

Il secondo principio consiste nell'"**autonomia e indipendenza**"¹² del procedimento ermeneutico (dei testi dell'Unione Europea) da regole e canoni interpretativi propri degli ordinamenti giuridici nazionali, a meno di un espresso rinvio ad essi.

Entrambi i principi di uniformità e autonomia devono, però, fare i conti con due concomitanti fattori: la pluralità dei linguaggi che permea i testi dell'ordinamento UE (su cui torneremo parlando dell'interpretazione letterale) e la pluralità dei contesti culturali da cui la normativa trae origine ed in cui deve trovare applicazione.

La pluralità dei contesti culturali crea svariati problemi¹³.

"I contesti hanno un ruolo fondamentale selettivo del senso; sia quelli discorsivi, sia quelli situazionali, sia quelli applicativi, sia infine quelli propriamente culturali, perché la

¹¹ Secondo la partizione suggerita da RUSSO, *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, nel Trattato di diritto privato (a cura di IUDICA e ZATTI), Milano, 2008, pag. 263 e seg.. Sulla interpretazione dei Trattati occorre ricordare l'insegnamento di BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)*, Milano, 1949, che mette in evidenza la sua duplice natura: consensuale o contrattuale per quanto riguarda il momento genetico, normativo per quanto riguarda la sua funzione ed efficacia di legge regolatrice di rapporti internazionali. Sull'interpretazione dei Trattati si veda la fondamentale sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 2012, C-370/12.

¹² Sul tema si veda RUSSO, *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, cit., 113 e seg., 268, 277 e seg..

¹³ Sul diritto all'interpretazione traduzione nei processi penali si veda la direttiva 2010/64/UE che si basa sul diritto ad un giusto processo, sancito nell'art. 6 della CEDU.

lingua stessa è espressione di cultura e il diritto medesimo è tipico fenomeno della cultura umana¹⁴”, sottosistema della stessa¹⁵.

Ciascuna cultura, quindi (ed inevitabilmente) proietta sull'enunciato normativo una differente indicazione di senso.

Nasce, quindi, l'esigenza metodologica di acquisire tecniche adeguate di controllo razionale della precomprensione¹⁶ *“in base alla quale l'interprete procede a interpellare il testo, in guisa da garantirne l'apertura costante al dialogo col testo e impedire che i pregiudizi, le abitudini mentali, le categorie dogmatiche dell'interprete, la sua partecipazione acritica alla tradizione convertano il dialogo in un monologo¹⁷”.*

Da qui l'accortezza della Corte di non ancorarsi al criterio esegetico testuale, ma di coniugarlo con la comparazione delle versioni linguistiche, accordando preferenza all'interpretazione *“alla luce del diritto comunitario nel suo complesso”.*

E non è certamente un caso che il principio guida seguito dalla Corte sia *“quello teleologico¹⁸”* consistente nell'attribuzione finalisticamente orientata del senso effettivamente più utile al raggiungimento degli obiettivi e degli scopi fissati dai Trattati.

3. Principi e canoni ermeneutici nella interpretazione delle diritto nazionale armonizzato.

Nel secondo degli scenari ipotizzati (il diritto nazionale derivato o armonizzato) le regole ermeneutiche sono, sostanzialmente, tre: quelle canonizzate, per l'Italia, negli artt. 12 e 14 delle preleggi al codice civile, l'interpretazione conforme al dettato costituzionale e l'interpretazione uniforme rispetto ai testi normativi dell'ordinamento dell'Unione Europea.

Il principio di interpretazione conforme, peraltro, è dotato di una notevole forza espansiva estendendo il suo raggio di azione sia alle direttive non ancora attuate (perlomeno, secondo alcuni,

¹⁴ Cfr. SCALISI, Interpretazione e teoria delle fonti nel diritto privato europeo, in SCALISI Fonti-Teoria-Metodo (alla ricerca della regola giuridica nell'epoca della postmodernità), Milano, 2012, pag. 353.

¹⁵ Sul tema si veda FALZEA, Introduzione alle scienze giuridiche, I, Il concetto del diritto, Milano, 2008, pag. 415.

¹⁶ *“Un comprendere realizzato con consapevolezza metodologica non deve tendere a portare semplicemente a compimento le proprie anticipazioni, ma a renderle consapevoli per poterle controllare, e fondare così la comprensione sull'oggetto stesso da interpretare”*, scrive GADAMER in Verità e metodo, Milano, 1983, pag. 317.

¹⁷ Cfr. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996, pag. 11.

¹⁸ Cfr. JOUSSEN, L'interpretazione (teleologica) del diritto comunitario, in Riv. critica del diritto privato, n. 4 del 2001, pag. 491 e seg..

a partire dalla scadenza del termine per la loro attuazione¹⁹), sia a quei settori del diritto interno che, pur non discendenti da un esplicito obbligo di conformazione, formano oggetto di adeguamento spontaneo al diritto dell'Unione europea²⁰.

Il principio di interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea pone, perlomeno, tre questioni:

- L'identificazione della sua portata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia;
- La sua "influenza" sui criteri ermeneutici tradizionali;
- Il suo rapporto con l'interpretazione conforme a Costituzione.

4.L'interpretazione conforme nelle sentenze della Corte di giustizia.

Com'è noto²¹, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale (a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva) alla luce della lettera e dello scopo della direttiva²².

Tale obbligo grava su tutti gli organi degli Stati membri, ivi comprese (ovviamente), le giurisdizioni nazionali.

Il giudice, infatti (nell'ipotesi in cui una direttiva non possa produrre effetti diretti nel giudizio principale), deve fare tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale mediante tutti i metodi di interpretazione ad esso riconosciuti, per conseguire il risultato conseguito dalla direttiva²³.

Pertanto, il giudice nazionale deve utilizzare l'intero spazio valutativo ad esso concesso dalla norma interna (specie in

¹⁹ Cfr. Cass. 20 marzo 1996, n. 2369.

²⁰ Cfr. SCHULZE, L'interpretazione del diritto privato europeo, cit., pag. 22 e seg..

²¹ Sul tema si veda IADICICCO, *Integrazione europea e ruolo del giudice nazionale*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2011, 2, 393; CIERVO, *L'interpretazione adeguatrice come criterio di risoluzione dei contrasti ermeneutici tra ordinamento interno e convenzione europea dei diritti dell'uomo: profili dottrinali e giurisprudenziali*, in *Federalismi.it*, 2011, 5. Il giudice nazionale, peraltro, può, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, rivolgersi alla C. giust. Ce per avere chiarimenti "sull'interpretazione dei Trattati". Sul tema, nelle sue varie implicazioni (funzioni, modalità di applicazione di attivazione del circuito applicativo, etc.), si veda GIOVANNETTI, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia*, in *www.cortecostituzionale.it*, 2010.

²² C. giust. CE 13 novembre 1990, C-106/89, *Marleasing*, in *Racc.*, I-4135.

²³ Sul tema si vedano le conclusioni dell'avvocato generale TIZZANO, presentate il 30 giugno 2005, relative alla causa C-144/04, *Mangold*, punto 113. Si veda, altresì, l'importante sentenza della Cass. 10 marzo 2009, n. 5708.

presenza di clausole generali o concetti giuridici indefiniti) in favore del diritto comunitario²⁴.

L'obbligo di un'interpretazione conforme alla direttiva sussiste a prescindere dalla attuazione della direttiva stessa²⁵ e sorge²⁶ anche prima del termine di attuazione dell'atto.

Di conseguenza, in pendenza del termine di trasposizione, *"anche i giudici devono fare tutto il possibile, nell'esercizio delle loro competenze, per evitare che il risultato voluto dalla direttiva possa essere compromesso. In altri termini, essi devono ugualmente sforzarsi di privilegiare l'interpretazione del diritto interno più aderente alla lettera e allo spirito della direttiva"*²⁷.

L'obbligo di interpretazione conforme, peraltro, vige indipendentemente dalla idoneità del singolo atto a produrre effetti diretti.

Tale principio, infatti, costituisce *"uno degli effetti strutturali"*²⁸ della norma comunitaria che consente, assieme allo strumento più invasivo dell'efficacia diretta, l'adeguamento del diritto interno ai contenuti e agli obiettivi dell'ordinamento comunitario²⁹.

Proprio in ragione di detta natura, l'obbligo si impone con riguardo a tutte le fonti dell'ordinamento, che si traducano esse in norme primarie o di diritto derivato, in atti produttivi di

²⁴ Conclusioni presentate dall'avvocato generale KOKOTT, il 27 ottobre 2005, relative alla causa C-212/04, *Konstantinos Adeneler*, punto 43.

²⁵ C. giust. CE 16 dicembre 1993, C-334/92, *Wagner Miret*, in *Racc.*, I-6811, par. 20.

²⁶ Conclusioni dell'avv.to generale TIZZANO, *Mangold*, cit., punti 115 e 120.

²⁷ Conclusioni dell'avvocato generale TIZZANO, *Mangold*, cit., punto 120.

²⁸ Conclusioni dell'avvocato generale TIZZANO, *Mangold*, cit., punto 117.

²⁹ L'interpretazione conforme non opera sia in presenza di principi dell'ordinamento interno in conflitto con i contenuti della direttiva (Cfr. C. giust. CE 7 marzo 1996, C-192/94, in *Racc.*, 1996, I-1281) sia in mancanza di norme interne che possono essere interpretate alla luce della stessa (cfr. C. Giust. CE 16 dicembre 1993, C-334/92, in *Racc.*, 1993, I-691). La dottrina ha giustamente osservato che tali precisazioni non attenuano la portata dell'obbligo interpretativo, ma costituiscono solo dei limiti operativi (cfr. NIGLIA, *Ai confini tra diritto privato e legislazione comunitaria. La teorica dell'obbligo interpretativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 76) utili a distinguere l'obbligo di interpretazione dalla teorica degli effetti delle direttive *"che può operare a prescindere dalla presenza di normative nazionali di attuazione o comunque pertinenti la materia oggetto della direttiva"* (cfr. SABATINI, *Il diritto privato ed il contesto comunitario: la ricerca di conformità e l'interpretazione del diritto nazionale alla luce delle direttive*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2007, 1, 131).

effetti giuridici vincolanti o non. Perfino per le raccomandazioni, infatti, la Corte ³⁰ ha affermato che *"i giudici nazionali sono tenuti a prenderle in considerazione ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio"*.

Una valorizzazione "forte" del canone dell'interpretazione conforme³¹ che con la sentenza Pupino, addirittura, arriva a sancire l'estensione dell'obbligo di interpretazione "conforme" ad atti non comunitari, scaturiti da forme di cooperazione inter-istituzionale ³².

Nella sentenza Pfeiffer ³³ⁱⁱ la Corte ha, peraltro, precisato, con riferimento ad una controversia tra singoli, la procedura che il giudice nazionale deve seguire, riducendo ulteriormente la linea di confine tra l'invocabilità d'interpretazione conforme e l'invocabilità di una direttiva al fine di disapplicare il diritto nazionale incompatibile. La Corte ha, infatti, indicato che, se il diritto nazionale, mediante l'applicazione di metodi di interpretazione da esso riconosciuti, in determinate circostanze consente di interpretare una norma dell'ordinamento giuridico in modo tale da evitare un conflitto con un'altra norma di diritto interno o di ridurre a tale scopo la portata di quella norma applicandola solamente nella misura compatibile con l'altra, il giudice ha l'obbligo di utilizzare gli stessi metodi al fine di ottenere il risultato perseguito dalla direttiva³⁴.

5.L'influenza dell'interpretazione conforme sui criteri ermeneutici nazionali. In particolare sull'interpretazione letterale e sistematica.

Il criterio dell'interpretazione conforme non altera la gerarchia dei criteri ermeneutici interni ma ne "influenza" l'applicazione³⁵. Esemplichiamo tale affermazione con riferimento ai criteri letterale e sistematico.

Sul criterio letterale.

Parimenti a quanto si verifica per l'interpretazione del diritto nazionale, anche per il diritto dell'Unione europea

³⁰ C. giust. CE 13 dicembre 1989, C-322/88, *Grimaldi*, in *Racc.*, 4407, par. 18.

³¹ Sul tema si veda PICCONE - SCIARRA, *Principi fondamentali dell'ordinamento comunitario*, cit., 343.

³² Sul tema si veda MARCHEGIANI, *L'obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro: considerazioni in margine alla sentenza Pupino*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2006, 3, 564.

³³ C. giust. CE 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, in *Racc.*, I-8835, punto 116.

³⁴ Sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea da parte della Corte di giustizia si veda MENGOZZI PAOLO, *Il diritto della comunità europea*, Milano, 1990. .

³⁵ Parla, invece, di subordinazione alle regole classiche Russo, *L'interpretazione dei testi normativi comunitari*, cit., pag. 264.

l'interpretazione deve partire dal significato letterale del testo³⁶.

Tuttavia per quanto riguarda l'interpretazione letterale si delineano, nel diritto dell'Unione europea alcune particolarità che derivano dalla problematica del plurilinguismo³⁷.

Il problema nasce dalla constatazione che non sempre si ha una perfetta riproducibilità di significati nel passaggio di un testo normativo da una lingua ad un'altra, in quanto *"il rapporto tra parola e concetto non rimane uguale a se stesso in tutte le lingue giuridiche"*³⁸.

Da qui la necessità di una interpretazione che tenga "comparativamente" conto di tutte le versioni linguistiche³⁹, in una lettura sistematica col diritto dell'Unione Europea nel suo complesso e tenendo conto delle correlative applicazioni giurisprudenziali.

In presenza di testi ambigui e non chiari⁴⁰ si impone, peraltro, il ricorso al criterio teleologico⁴¹.

Sul criterio sistematico.

La Corte di giustizia richiede per l'interpretazione che: *"ogni prescrizione del diritto comunitario sia considerata nel suo insieme e interpretata alla luce del diritto comunitario nel complesso"*⁴².

L'interpretazione sistematica serve, quindi, a evitare contraddizioni all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea assicurandone una lettura unitaria con l'ausilio, indispensabile, dell'argomento teleologico⁴³.

Nell'interpretare i testi nazionali si dovrà tener conto, utilizzando i corrispondenti canoni ermeneutici nazionali, delle indicazioni che derivano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Facciamo un esempio.

Il legislatore italiano, ha adottato il d.lgs 8 aprile 2004, n. 110 apportando delle modifiche alla legge n. 223/91 *"in relazione alla causa tra la Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana C-32/02"*.

Nell'individuazione dell'ambito di applicazione della legge non potrà non tenersi conto della mancanza di chiarezza della nozione trasposta (*"datore di lavoro"*) considerando che non in tutte le

³⁶ La procedura stabilita dall'art. 12 non è articolata in una gerarchia di criteri interpretativi. Si deve, quindi, *"respingere la antica distinzione gerarchica tra interpretazione logica e interpretazione letterale, quali fossero attività autonome, reciprocamente indipendenti"*; cfr. PINO, La ricerca giuridica, Modena, 1996, pag. 269.

³⁷ Sui diversi problemi posti dal multilinguismo europeo si veda A.A.V.V., Europa multilingue. Comunicazione e didattica, a cura di CAMBIAGHI-MILANI-PONTANI, Atti del convegno Internazionale di Studi (Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 4-5 novembre 2004) Milano, 2005.

³⁸ Cfr. SACCO, La traduzione giuridica, in Il linguaggio del diritto, a cura di SCARPELLI- DI LUCIA, Milano, 1994, pag. 482.

³⁹ Cfr. Corte di giustizia 12 novembre 1969, C-29/69.

⁴⁰ Sul tema RUSSO, L'interpretazione dei testi normativi, cit., pag. 202.

⁴¹ Insiste su questo aspetto JOUSSEN, L'interpretazione, cit., pag. 525.

⁴² Cfr. Corte di giustizia 6 ottobre 1982, C-283/81.

⁴³ In questo senso JOUSSEN, L'interpretazione, cit., pag. 527. Si veda, altresì, RUSSO, L'interpretazione dei testi normativi, cit., pag. 254-259.

traduzioni della direttiva è stata mantenuta la differenza tra impresa e datore di lavoro (si pensi alla traduzione spagnola e portoghese).

Lo stesso argomento sistematico (*"l'assenza di carattere lucrativo dell'attività esercitata da un'impresa non è idonea, di per sé, a privare detta attività del suo carattere economico né da far eludere l'impresa dall'ambito di applicazione della direttiva"*) deve essere letto con riferimento all'ordinamento integrato nel suo complesso, con particolare riferimento ad istituti contigui al licenziamento collettivo (il trasferimento di impresa).

Da qui la conseguenza, ad esempio, che ciò che rileva (anche nel contesto dei licenziamenti collettivi) non è tanto l'esistenza o meno di uno scopo di lucro quanto di *"un'organizzazione di mezzi" finalizzata allo svolgimento di "un'attività economica"*⁴⁴ (difficilmente ravvisabile, ad esempio, in una organizzazione sindacale⁴⁵).

6. L'interpretazione conforme tra Costituzione e ordinamento UE.

Ai canoni ermeneutici classici si è aggiunta una particolare forma di interpretazione retta dal principio conforme⁴⁶.

Alla interpretazione conforme a Costituzione (che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme al dettato costituzionale⁴⁷) si è aggiunto l'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare il diritto interno in modo conforme all'ordinamento dell'Unione Europea *"con riguardo a tutte le fonti dell'ordinamento comunitario, si traducano esse in norme primarie o di diritto derivato, in atti produttivi di effetti giuridici vincolanti e non"*⁴⁸ con il limite del contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato o i diritti inalienabili della persona⁴⁹.

La lettura delle recenti sentenze della Corte costituzionale italiana consente di cogliere, con grande chiarezza, quello che è stato definito il *"cammino comunitario"*⁵⁰ della Corte costituzionale⁵¹.

"Si deve premettere che, come più volte affermato da questa Corte, l'art. 11 Cost., prevedendo che l'Italia consente, in condizioni

⁴⁴ Sul tema si veda COSIO, I licenziamenti collettivi, in *Il diritto del lavoro nell'Unione Europea* (a cura di FOGLIA e COSIO), Milano, 2011, pag. 299.

⁴⁵ In questi termini BIZZARRO, datore di lavoro, impresa e scopo di lucro: l'ambito di applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi *ratione personae*, in *Orient. giur. lav.*, 2004, 49.

⁴⁶ *"Esso si attua tramite la re-interpretazione che è l'esito di un lavoro mirante a risolvere il problema di far sì che dati normativi a prima vista incompatibili con altri ricevano invece un significato che li renda con quelli stessi compatibili se non coesi"*; in questi termini COSTANZO, *Logica giuridica*, Roma, 2012, pag. 120.

⁴⁷ Si vedano, a titolo di esempio, le sentenze nn. 19, 107, 198, 244, 279, 301 e 348 del 2003, della Corte costituzionale.

⁴⁸ Cfr. Corte di giustizia 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01.

⁴⁹ Cfr. SCALISI, *Interpretazione e teoria delle fonti*, cit., pag. 360.

⁵⁰ L'espressione è di BARILE, *Il cammino comunitario della Corte*, in *Giur. Cost.*, 1973, 2406 e seg..

⁵¹ Sul tema si veda CELOTTO, *La dimensione europea delle fonti del diritto*, in *Federalismi.it*, n. 14/2012.

di parità con altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni ha permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento (...). Il testo dell'art. 117, primo comma, Cost., introdotto dalle legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, nel disporre che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ha ribadito che tali vincoli si impongono al legislatore nazionale (statale, regionale e delle Province autonome).

Da tale quadro normativo costituzionale consegue che, con la ratifica dei Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un ordinamento giuridico autonomo e coordinato con quello interno, ed ha trasferito, in base all'art. 11 Cost., l'esercizio dei poteri, anche normativi, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi. Le norme dell'Unione Europea vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell'intangibilità dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti dalla Costituzione⁵².

Nelle parole della Corte costituzionale viene ribadito uno dei principi "fondamentali del diritto internazionale generale: il primato o la prevalenza o la preminenza (o primauté, se si vuole conservare il termine francese)" delle norme dell'ordinamento dell'Unione Europea "sulle norme interne con esse contrastanti, sia precedenti che successive e quale che sia il rango, all'occorrenza anche costituzionale⁵³". Principio che rappresenta uno dei cardini principali di quello straordinario sviluppo del processo di integrazione che "come un fiume carsico che correva al di sotto dei clamori mediatici (...) ha via via indebolito le resistenze degli organismi nazionali"⁵⁴.

In altra pronuncia si legge ancora:

"I giudici nazionali le cui decisioni sono impugnabili hanno il compito di interpretare il diritto comunitario e se hanno un dubbio sulla corretta interpretazione hanno la facoltà e non l'obbligo di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenerla e farne applicazione, se necessario a preferenza delle contrastanti norme nazionali. Il giudice di ultima istanza, viceversa, ha l'obbligo di operare il rinvio, a

⁵² Corte cost. n. 86 del 2012.

⁵³ TESAURO, *Il diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2010, 201 ss.

⁵⁴ TIZZANO, *Dall'unità nazionale all'integrazione sopranazionale*, in Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana, Atti del seminario svoltosi a Roma, Palazzo della Consulta, 25 novembre 2011, Milano, 2012, pag. 71.

meno che non si tratti di una interpretazione consolidata e in termini o di una norma comunitaria che non lascia dubbi interpretativi (...). Quanto alla Corte costituzionale essa, con l'ordinanza n. 103 del 2008, ha chiarito il suo ruolo alla stregua dell'art. 267 del TFUE in un giudizio principale, conservando la propria competenza ad interpretare il diritto comunitario quando non sia necessario il rinvio alla Corte di giustizia. La questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sarebbe invece, inammissibile ove il giudice remittente chiedesse la verifica di costituzionalità di una norma, pur esplicitando un dubbio quanto alla corretta interpretazione di norme comunitarie ed un contrasto con queste ultime; il dubbio sulla compatibilità della norma nazionale rispetto al diritto comunitario va risolto, infatti, eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia, prima che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, pena l'irrilevanza della questione stessa⁵⁵".

Il cerchio si chiude con la recente ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 18 luglio 2013 che si è avvalsa del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nell'ambito di un giudizio in via incidentale ritenendo che, anche in questo caso, la "Corte abbia la natura di giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

7. Il diritto nazionale puro. Verso una ermeneutica dialogica.

Occorre chiedersi, infine, se il principio di interpretazione conforme all'ordinamento UE possa trovare una qualche applicazione anche nel diritto interno di esclusiva formazione nazionale.

La risposta negativa è già stata fornita sulla base di ragioni sistematiche di ordine infra-ordinamentale⁵⁶.

Prezioso, però, appare in questo contesto il richiamo all'opera dialogica dell'interpretazione (la c.d. ermeneutica dialogica) che consente di "pensare il rapporto tra sistema normativo comunitario e sistemi normativi nazionali come rapporto di perfetta circolarità e di costante intima tensione dialogica, e ciò a doppio senso di marcia: un senso discendente dal diritto comunitario ai diritti particolari e un senso ascendente da questi ultimi al primo. Questo garantirebbe in Europa un processo di interscambio continuo e senza sosta tra centro e periferia e di conseguenza un ordinamento dei rapporti di diritto civile come tale complesso e multilivello, mobile e aperto, unitario e plurale al tempo stesso⁵⁷".

Facciamo un esempio tratto dalla causa C-310/10.

⁵⁵ Corte cost. sentenza n. 75 del 2012.

⁵⁶ Sul tema si veda RUSSO, L'interpretazione dei testi normativi comunitari, cit., pag. 283 e seg..

⁵⁷ Cfr. SCALISI, Interpretazione e teoria delle fonti, cit., pag. 371.

La Curtea de Apel Bacau aveva chiesto alla Corte di giustizia di esprimersi sulla possibilità che le direttive 2000/43 e 2000/78 ostino ad una normativa nazionale o ad una sentenza della Corte costituzionale rumena che vieta alle autorità giurisdizionali nazionali di riconoscere ai ricorrenti il risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da una discriminazione operata in funzione dell'appartenenza a una categoria socio-professionale. La domanda è stata considerata irricevibile⁵⁸ perché *"la discriminazione di cui trattasi nella causa principale non è assolutamente fondata su uno dei motivi elencati nelle direttive"*.⁵⁹ Resta, però, certamente possibile, per il giudice nazionale, attingere alla giurisprudenza della Corte di giustizia, formatasi sulle discriminazioni elencate nelle due direttive, per verificare, in un'ottica dialogica, la sussistenza delle discriminazioni invocate ed il correlativo diritto al risarcimento dei danni subiti.

ROBERTO COSIO

⁵⁸ Sentenza 7 luglio 2011, C-310/10.

⁵⁹ Infatti, l'art. 1 della direttiva 2000/78 precisa che essa mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro. Dal canto suo, la direttiva 2000/43, come risulta dal suo art. 1, mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica.

